



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## ORDINANZA MUNICIPALE concernente l'impiego di apparecchi blocca ruote per veicoli a motore del 13 gennaio 2025

### Il Municipio di Caslano

#### Richiamati

- L'art. 54 cpv.1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
- L'art. 34 dell'Ordinanza federale sul controllo della circolazione stradale (OCCS)
- L'art. 15 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LTTP)

#### Ordina:

### CAPITOLO 1

#### Disposizioni generali

#### **Art.1**

Oggetto

La presente Ordinanza disciplina l'uso, da parte della Polizia intercomunale Malcantone Ovest, dell'apparecchio per immobilizzare i veicoli, denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchio).

### CAPITOLO 2

#### Impiego

#### **Art.2**

Autorizzazione

<sup>1)</sup>L'impiego dell'apparecchio è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comandante, in caso di sua assenza, del suo sostituto o dell'agente operativo più alto in grado.

<sup>2)</sup>Il Quadri superiori del Comando possono ordinare l'impiego degli apparecchi in ogni tempo.

#### **Art.3**

Casistica

<sup>1)</sup>l'impiego dell'apparecchio è previsto in particolare quando:

- a. il veicolo presenta difetti o danni tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico);
- b. il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia Cantonale, lo stesso non può essere subito evacuato;
- c. il veicolo è oggetto di procedura contravvenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamento, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione;

- d. il fermo del veicolo avviene su ordine di un'Autorità cantonale o federale;
- e. il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC;
- f. il veicolo viene lasciato sull'area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia;
- g. vi sono seri indizi per dubitare che il veicolo venga usato in modo o per scopi illeciti;
- h. il conducente si rileva incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza di condurre, alcool, spossatezza, ecc.) di condurre il veicolo ed una terza persona non possa assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo);
- i. il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale per cui è comminata una contravvenzione maggiore o uguale a CHF 100.--, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno CHF 100.--;

<sup>2)</sup>L'impiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti.

<sup>3)</sup>È escluso l'uso dell'apparecchio su aree di proprietà privata.

### **CAPITOLO 3** **Procedura**

#### **Art.4**

Responsabilità  
e informazione

<sup>1)</sup>L'impiego dell'apparecchio avviene a cura e sotto la responsabilità dell'agente che lo applica, che ne verifica la corretta procedura ed il passaggio delle informazioni

<sup>2)</sup>Durante l'impiego dell'apparecchio le chiavi rimangono a disposizione presso la sede al fine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

#### **Art.5**

Blocco del  
veicolo

<sup>1)</sup>Prima dell'applicazione dell'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comandante.

<sup>2)</sup>L'apparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e la catena di avviso, agganciata alla portiera del veicolo, lato conducente.

**Art.6**

Sblocco del  
veicolo

<sup>1</sup>L'autoveicolo bloccato viene liberato dal responsabile, su richiesta dell'avente diritto e previo ripristino/liquidazione dei motivi di cui all'articolo 3, in particolare previo pagamento delle contravvenzioni previste e arretrate.

<sup>2</sup>Al momento dello sblocco il conducente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante l'avvenuta consegna del veicolo, così come lo stato dello stesso.

**Art.7**

Tassa  
Amministrativa

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di blocco è fissata a CHF 80.--.

#### CAPITOLO 4 Disposizioni finali

**Art.8**

Entrata in  
vigore

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco: E. Taiana  
Il Segretario: A. Scioli



The image shows the official seal of the Municipality of Caslano, which is circular and contains a central emblem of a castle. The text 'COMUNE DI CASLANO' is written around the perimeter of the seal. To the left of the seal is the signature of the Mayor (E. Taiana), and to the right is the signature of the Secretary (A. Scioli). Above the seal, the text 'PER IL MUNICIPIO' is printed. Below the seal, the names of the signatories are listed: 'Il Sindaco: E. Taiana' and 'Il Segretario: A. Scioli'.

6987 Caslano, 15 gennaio 2025

Esposta agli albi comunali dal 15 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025